

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, depositato nell'interesse di:

CARUSO ANDREA, nato a Catania il 02.01.1978 C.F. CRSNDR78A02C351M e **ARDIZZONE GESUALDA**, nata a Catania il 18.02.1974, C.F. RDZGLD74L58C351G, entrambi residenti in Nicolosi (CT) Grottalunga n. 4, rappresentati e difesi dall'Avv. Innocenzo Paolo Palermo, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Epifanio Massimo Bua ed i documenti allegati al ricorso;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Epifanio Massimo Bua;

ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi di impresa - si estende all'intero patrimonio dei debitori, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essi guadagnano con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori e della famiglia sicchè anche i beni mobili registrati che compongono il patrimonio sono destinati alla vendita, salva l'eventuale soddisfazione, con i restanti beni, dei crediti ammessi al passivo o le diverse valutazioni del

liquidatore (in ordine alla potenziale infruttuosità della relativa vendita) da sottoporre ad autorizzazione di questo decidente;

ritenuto che – tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore del ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI, tenuto conto – in particolare – che al punto a) di tal norma nulla si dispone con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, mentre secondo quanto previsto alle lettere b) e c) del medesimo art. 6 comma 1^a CCI, sono qualificabili come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile di cui appresso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i ricorrenti a detenere e ad utilizzare sino alla vendita l'immobile ove gli stessi risiedono, sito in Via Grottalunga Nicolosi (CT) (in catasto al foglio 24, Particella 249, Sub 2) nonché l'autovettura targata DS695NR, curandone l'ordinaria manutenzione sotto la supervisione del liquidatore;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico dei ricorrenti - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico competenti nonché presso il registro delle imprese e l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono le procedure esecutive immobiliari n. 524/2021e n. 712/2023 RGE, menzionate in atti;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento dei ricorrenti e del relativo nucleo familiare, l'importo di € 1.800,00 mensili e che l'importo eccedente la detta somma dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (accesso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) mentre eventuali circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dai ricorrenti, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^] lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 19.7.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio